

Publicato il 03/06/2022

**N. 00820/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00021/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore, 14;

***contro***

Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Armiento, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nino Sebastiano Matassa in Bari, via A. Da Bari, 35;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del 19.12.2016, prot. n. 47644, del Dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, notificato in pari data, con il quale è stata disposta l'inefficacia della SCIA in sanatoria protocollata dalla ricorrente il 6.10.2016 per alcuni interventi edilizi realizzati in difformità della SCIA del 20 marzo 2015 presentata in

variante al permesso di costruire n. 107/2014 relativo lavori di ristrutturazione dell'immobile - Bar Pizzeria- -OMISSIS- sito in Viale - OMISSIS-, nonché la rimozione delle opere di cui all'ingiunzione del 20.7.2016, notificata il 2.8.2016, “entro e non oltre 26 giorni dalla notifica del presente provvedimento” con l'avvertenza che l'inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi “determinerà, oltre a quanto già riportato nell'ingiunzione n. 57 del 20.7.2016, anche l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto di concessione demaniale”.

con i motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2017:

per l'annullamento:

- anche del provvedimento dell'11.01.2017, prot. n. 1109, del Dirigente del 4° Settore Attività Produttive del Comune di Manfredonia, notificato il 12.01.2017, con il quale è stato disposto “il divieto di svolgimento delle attività autorizzate nelle aree interessate dal provvedimento del Dirigente del 7° settore del 19.12.2016 prot. n. 47644”, impugnato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori nessun avvocato presente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I. La ricorrente è titolare di un'attività commerciale denominata “- OMISSIS- srl” sita in Manfredonia al Viale -OMISSIS-, dove svolge attività di chiosco bar con annesso laboratorio di preparazione alimenti.

II. L'attuale consistenza e destinazione dell'attività è frutto del susseguirsi di una serie di lavori, tutti autorizzati con titoli abilitativi mai contestati e/o annullati (che vengono riportati anche nel provvedimento impugnato) e

cioè: a) permesso di costruire n. 69 dell'1.4.2011 rilasciato alla dante causa della ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, con il quale sono stati assentiti lavori di ristrutturazione di un preesistente chiosco-bar con annessa copertura; b) voltura del 22.4.2014 prot. n. 14137, con la quale l'attività con le relative autorizzazioni è stata volturata alla ditta -OMISSIS- srl, oggi ricorrente; c) permesso di costruire n. 107 del 25.7.2014 con il quale il Comune ha autorizzato lavori di ristrutturazione del chiosco bar consistenti nella modifica della sagoma del chiosco e redistribuzione di tutti gli ambienti destinati a zona bar -retro bar e servizi igienici; d) SCIA del 20.03.2015 prot. n. 10533, in variante al permesso di costruire n. 107/2014, di comunicazione di lavori di ristrutturazione dell'immobile "Bar Pizzeria" e di delimitazione di pannelli stilizzati scorrevoli su Viale -OMISSIS- e sul prospetto lato ovest oltre ad altre modifiche interne e prospettiche.

III. Alla conclusione di tali interventi, in data 26.6.2015, il Dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha rilasciato il certificato di agibilità ad uso commerciale del locale ad uso chiosco bar con annesso retro bar e locali di servizi. Il certificato reca la dicitura: *"visto che l'immobile risulta così composto: locale destinato ad attività commerciale con accesso diretto al locale laboratorio e servizi igienici"*.

IV. Sta di fatto che con successivo sopralluogo del 5.7.2016, ad opera del Comando dei Vigili Urbani di Manfredonia sono stati contestati alla ricorrente i seguenti interventi: *"1. All'interno dell'area esterna recintata una parete in cartongesso alta cm 200 e lunga circa 5,00 mt per la delimitazione di un'area destinata a deposito; 2. all'interno dell'altra parte esterna, lato ovest, una paratia in ferro traforato con rete plastificata di colore verde e senza copertura, destinata a deposito all'aperto; 3. all'interno del chiosco bar è stato modificato il layout delle attrezzature con l'installazione di una cappa di aspirazione dei fumi che, attraverso una canna fumaria posta all'interno di un foro realizzato sulla copertura,*

*spinge verso l'esterno i fumi di cottura; sulla copertura del manufatto è stato installato un filtro a carboni attivi”.*

V. A seguito di tale verbale, il Comune di Manfredonia ha notificato alla ricorrente l'ingiunzione a demolire n. 57 del 207.2016 per la rimozione delle dette opere.

VI. La ricorrente, in data 6.10.2016, prot. n. 47644, ha presentato SCIA in sanatoria per tali interventi.

VII. Sennonché, il Comune di Manfredonia, con provvedimento del 19.12.2016 prot. n. 37216, notificato in pari data, a firma del Dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia ha disposto: 1) l'inefficacia della SCIA in sanatoria n. 37216/16 del 6.10.2016 sull'assunto che le opere non siano sanabili perché comporterebbero un cambio di destinazione d'uso e della categoria edilizia del chiosco; 2) la rimozione delle opere di cui all'ingiunzione n. 57 del 20.7.2016, notificata il 2.8.2016, entro e non oltre 26 giorni della notifica del provvedimento; 3) che *“l'inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi determinerà oltre a quanto già riportato nell'ingiunzione n. 57 del 20.7.2016, anche l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto di concessione demaniale”.*

VIII. L'inefficacia della Scia in sanatoria e la conseguente rimozione delle opere sono contestate dalla ditta -OMISSIS- s.r.l che ne chiede l'annullamento al Tar. Il ricorso è stato suddiviso in due parti: la prima dedicata alla disposta inefficacia della SCIA in sanatoria (parte A) e la seconda all'ordine di rimozione (parte B), come segue: contro l'ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSTA INEFFICACIA DELLA SCIA sono dedotte censure di: 1. Violazione dell'art. 19 della l. 241/90 e ss. mm. e ii. 2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 37 del DPR 380/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Contro l'ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINE DI RIMOZIONE: 3. Illegittimità in via derivata. 4. Illegittimità ex sé.

IX. Successivamente alla proposizione del ricorso, nelle more della fissazione della Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, la ricorrente ha ricevuto, in data 12.01.2017, la notifica di un altro provvedimento da parte dell'amministrazione. In particolare, il Dirigente del 4° Settore Attività produttive del Comune di Manfredonia, richiamato il provvedimento di inefficacia della SCIA in sanatoria del 19.12.2016, ha disposto *“il divieto di svolgimento dell'attività autorizzate nelle aree interessate dal provvedimento del Dirigente del 7° Settore del 19/12/2016, prot. n. 47644”*. Nel provvedimento, è precisato che *“in caso di inottemperanza alla presente disposizione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale”*.

X. La ricorrente ha pertanto proposto motivi aggiunti nei riguardi di questo ulteriore atto sul presupposto della sua illegittimità, sia in via derivata che ex sé per i seguenti motivi: A. ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA. B. ILLEGITTIMITA' EX SE ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E INDETERMINATEZZA DEL PROVVEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

XI. Il Comune di Manfredonia si è costituito n giudizio per resistere al ricorso con articolata memoria difensiva. Le parti hanno depositato documenti e ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi. La controversia è infine passata in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2022.

## DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente censura, in primo luogo, la dichiarazione di inefficacia della Scia in sanatoria, così come contenuta nel provvedimento adottato dal Dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, in data 19 dicembre 2016, all'esito dei controlli effettuati dalla polizia locale dello stesso comune.

Lamenta, l'interessata, la violazione dell'art. 19 della legge 241 del 1990, a suo dire consumata nella parte in cui, dopo la presentazione della Scia in sanatoria del 6 ottobre 2016, prot. n. 37216, l'amministrazione comunale avrebbe esercitato il potere inibitorio previsto dalla disposizione sopra citata oltre i sessanta giorni concessi dalla norma. Nella specie, infatti, l'istanza di SCIA in sanatoria è stata presentata in data 6.10.2016, al prot. n. 37216 ma l'amministrazione ha adottato il provvedimento di inefficacia della sanatoria soltanto in data 19.12.2016, ossia quando il suo potere di intervenire con un provvedimento inibitorio, sull'assunta carenza dei requisiti e dei presupposti, si era ormai consumato, essendo decorso il termine di sessanta giorni (il 5.12.2016) previsto dall'art. 19, comma 3, senza aver emesso alcun provvedimento o richiesto integrazioni. Decorsi i sessanta giorni dalla presentazione della SCIA il Comune avrebbe, infatti, potuto solo intervenire in autotutela, annullando la SCIA, con la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art.21 nonies, ma non lo ha fatto.

Ed ancora, deduce la ricorrente che l'inefficacia della Scia in sanatoria è stata erroneamente dichiarata dalla P.a. sul presupposto erroneo di una non esplicitata modifica della destinazione d'uso del chiosco bar e della categoria edilizia concretamente realizzatesi in contrasto con il Piano dei Chioschi. A dire della ricorrente gli interventi edili contestati non hanno comportato alcuna modifica della destinazione d'uso e della categoria edilizia all'attuale consistenza. Ed infatti, mentre l'attività è il frutto di una serie di lavori di ristrutturazione regolarmente assentiti con titoli abilitativi mai contestati e/o annullati, gli interventi segnalati da ultimo con SCIA in sanatoria sono costituiti da: 1. una parete in cartongesso alta cm 220 e lunga circa 5,00 mt per la delimitazione di un'area destinata a deposito all'interno dell'area esterna recintata; 2. all'interno dell'altra parete esterna, lato ovest, una paratia in ferro traforato con rete plastificata di colore verde e senza copertura, destinata a deposito all'aperto; 3 all'interno del chiosco bar è stato modificato il layout delle attrezzature con l'installazione di una

cappa di aspirazione dei fumi che, attraverso una canna fumaria posta all'interno di un foro realizzato sulla copertura, spinge verso l'esterno i fumi di cottura; sulla copertura del manufatto è stato installato un filtro a carboni attivi. Si tratta, secondo la ricorrente, di interventi di lieve entità, che non hanno influenza sulla destinazione del chiosco in quanto tutti funzionali alla destinazione e categoria edilizia in cui il chiosco si inserisce. D'altra parte, la contestata trasformazione dell'originario chiosco, e la stessa modifica della destinazione d'uso sono immotivate.

L'ordine di rimozione è, a sua volta, illegittimo in via derivata risentendo della invalidità della presupposta dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria, ed in via autonoma, in quanto "la presentazione di una domanda in sanatoria priva di qualsiasi effetto il provvedimento sanzionatorio a prescindere dall'esito del procedimento attivato con la sanatoria che, laddove sia negativo, richiede l'emanazione di una nuova ingiunzione di demolizione che dia specifica ed adeguata ragione dei presupposti giuridici necessari alla sua adozione (avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto) concedendo all'interessato un nuovo termine per la spontanea esecuzione.

In merito, poi, ai motivi aggiunti di ricorso, si deduce l'illegittimità derivata del divieto di svolgimento delle attività autorizzate alla ricorrente con riguardo a quelle interessate dal precedente atto del 19 dicembre 2016 di inefficacia della Scia in sanatoria, che ne ha determinato il presupposto. Ma la ricorrente si duole anche della illegittimità in via autonoma del provvedimento dell'11 gennaio 2017 che reputa affetto da indeterminatezza. Si tratterebbe, infatti, di un divieto riferito ad aree la cui delimitazione non è rinvenibile nel provvedimento di inefficacia della Scia in sanatoria.

La tesi della ricorrente è messa in dubbio dalla difesa dell'amministrazione comunale di Manfredonia. Si sostiene che la compagine ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto a proposito dell'applicazione dell'art. 19

della legge 241 del 1990, ha proposto un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001. Poiché la disposizione recita testualmente *“Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio”* sembrerebbe escludersi che la domanda di Scia in sanatoria ex art. 37, comma 4, D.P.R. 380/01 possa consolidarsi *per silentium* essendo all'uopo necessaria un'esplicita determinazione dell'amministrazione in ordine al quantum della sanzione, postulando la norma, ai fini del perfezionamento della relativa fattispecie, l'intermediazione di un espresso divisamento dell'Autorità competente. Ulteriore ragione di inapplicabilità dell'art. 19 risiederebbe nel fatto che l'accertamento di conformità contemplato dall'art.37, comma 4, D.P.R. 380/01 è riferito ad interventi già realizzati rispetto ai quali i poteri conformativi di cui l'Amministrazione è titolare, per effetto dell'art.19, comma 3, della L.241/90 e ss.mm.ii., paiono difficilmente esercitabili. In ogni caso, quand'anche dovesse ritenersi che l'istituto di cui all'art.37, comma 4, D.P.R. sia sussumibile nell'alveo dell'archetipo recato dall'art.19 L.241/90, le censure articolate dalla società ricorrente sono nondimeno suscettibili di reiezione. E' noto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 luglio 2011 n. 15) ha chiarito che la DIA, e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente, non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma si configurano quali atti privati volti a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Ed invero, il comma 6 ter all'art. 19 della L. n. 241/1990, prevede che *“la*

*segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili*". Prosegue la difesa comunale affermando che *"La natura degli istituti in questione è stata definitivamente acclarata dalla L. 124/15 (cd. Legge Madia), che ha, da ultimo, espunto dall'art.19, comma 3, della L.241/90 l'illogico richiamo agli artt. 21 quinquies e 21 nonies in riferimento a un titolo che, stante la sua natura non provvedimentale (ormai legificata dal co. 6-ter), non può evidentemente formare oggetto di provvedimenti di secondo grado quali pacificamente sono quelli – di revoca e di annullamento – disciplinati da tali articoli."* Del resto la stessa Commissione Speciale istituita presso il Consiglio di Stato, nel noto parere n. 839 del 30.06.2016, ha precisato che in caso di S.C.I.A. e D.I.A. non si è di fronte ad una *"«autotutela» in senso tecnico"*, e ciò perché l'autotutela propriamente intesa presuppone l'esistenza di un provvedimento amministrativo su cui intervenire, provvedimento in questo caso assente proprio in ragione della natura non provvedimentale della S.C.I.A. e della D.I.A. La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha affermato che *"l'art. 21-nonies detta piuttosto, per la SCIA, la «disciplina di riferimento» per l'esercizio del potere ex post dell'amministrazione: un potere inibitorio, repressivo o conformativo da esercitarsi solo «in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies»"*. Il legislatore, quindi, è andato chiaramente verso un sistema in cui il decorso del termine di sessanta/trenta giorni assegnato alle Amministrazioni non esaurisce in via definitiva il potere di inibire o sanzionare gli interventi oggetto di S.c.i.a. o di D.i.a., ben potendo la pubblica autorità, anche successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 19 comma 3 e comma 6 bis, accertare l'illegittimità della S.c.i.a. o della D.i.a. e delle attività oggetto di esse, e conseguentemente, disporre opportune misure interdittive e/o ripristinatorie. Deriverebbe da tanto che l'amministrazione non aveva consumato ovvero esaurito il potere di intervenire con un provvedimento inibitorio e sanzionatorio (reso a

distanza di soli 14 giorni dallo spirare dell'assunto dies ad quem coincidente con il 05.12.2016) 2) né, per le ragioni innanzi esposte, avrebbe dovuto previamente ricorrere all'autotutela formale "...annullando la SCIA ..." (pag.5 ricorso introduttivo). E, ancora, occorre evidenziare che la Scia non può dirsi consolidata perché la ricorrente ha realizzato le opere sanzionate ed ha assunto l'iniziativa della sanatoria senza munirsi della preventiva ed espressa autorizzazione del Comune, quale ente proprietario dell'area, come si desume dall'art. 9 del contratto di locazione. Né può dirsi che le opere sono di modesta entità. A tal riguardo, la relazione a firma del Dirigente del VII Settore del Comune di Manfredonia ben cristallizza il dato della sostanziale trasformazione della destinazione d'uso degli spazi passando da una struttura destinata a bar con zona ristoro ad un bar ristorante con preparazione di alimenti caldi e zona destinata stabilmente alla somministrazione.

Il Collegio ritiene il ricorso e i motivi aggiunti meritevoli di accoglimento. Con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, il competente dirigente comunale dà correttamente atto della presentazione, da parte della ricorrente, della Scia in sanatoria, acquisita al protocollo n. 37216 in data 6-10-2016, per le opere contestate nel verbale n. 24436/2016 del 5-7-2016. Lo stesso dirigente comunale richiama la disposizione normativa contenuta nell'articolo 22, comma 2 del D.p.r. 380/2001, a mente della quale *"Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo a sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire"*. Senonché, la dichiarazione di inefficacia della Scia in sanatoria interviene per le seguenti ragioni: a) l'art. 9 del contratto di locazione su indicato citato "Manutenzione e migliorie ed addizioni" al

punto 2 stabilisce che “il conduttore non potrà apportarvi innovazioni, addizioni o migliorie, escluse quelle già autorizzate con nota 20634 del 8-7-2010, senza il preventivo permesso scritto dell’Agenzia del Demanio, adesso del Comune di Manfredonia; b) le opere abusive realizzate comportano una sostanziale trasformazione dell’originario chiosco in difformità da quanto statuito nell’atto di concessione di locazione; c) le trasformazioni effettuate sull’area in questione non risultano coerenti con l’attuale disciplina urbanistica (P.R.G.- Piano dei Chioschi); d) le opere in sanatoria insistono su un’area scoperta di pertinenza del chiosco dove non è assentibile quanto realizzato, per le motivazioni descritte al punto c) e) l’ordinanza n. 57 del 20-7-2016, disponeva la rimozione entro 90 gg e che, dalla notifica della stessa alla data di presentazione della Scia sono già trascorsi 64 gg”. Si tratta di motivazioni inidonee ed insufficienti. E’ vero che in base all’articolo 9 del contratto di locazione stipulato in data 6 luglio 2012 tra l’Agenzia del Demanio Filiale di Puglia e Basilicata e la società - OMISSIS- Srl, *“il conduttore non potrà apportarvi innovazioni, addizioni o migliorie...senza il preventivo permesso scritto dell’Agenzia del Demanio”* ma è pur vero che, nel caso in questione, una volta realizzate opere non assentite dalla proprietà dell’immobile, a parte la rilevanza sul versante civilistico dell’eventuale inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, residua il problema della legittimazione a presentare la Scia in sanatoria. E, sotto tale distinto profilo, come correttamente posto in risalto dalla difesa della ricorrente, non possono esservi dubbi in ordine alla legittimazione del responsabile dell’abuso, alternativamente al proprietario dell’immobile, in base a quanto previsto dall’articolo 37, comma 4 del d.p.r. 380/2001. Il punto centrale della presente controversia riguarda, peraltro, la reale consistenza delle opere realizzate dalla società ricorrente, fatte oggetto di Scia in sanatoria presentata in data 6 ottobre 2016. Si tratta di comprendere se gli interventi operati abbiano comportato una modifica della destinazione d’uso e della categoria edilizia dell’immobile sul quale

sono stati effettuati. Sul punto, il provvedimento impugnato si limita alla apodittica affermazione secondo la quale *“le opere abusive realizzate comportano una sostanziale trasformazione dell’originario chiosco in difformità da quanto statuito nell’atto di concessione di locazione”* e, ancora, *“le trasformazioni effettuate sull’area in questione non risultano coerenti con l’attuale disciplina urbanistica ( P.R.G. – Piano dei Chioschi)”* . Ma il Collegio rileva che si tratta di indicazioni del tutto insufficienti per comprendere le ragioni logico-giuridiche seguite dall’amministrazione comunale nella dichiarazione di inefficacia della Scia in sanatoria. In primo luogo, il concetto di sostanziale trasformazione dell’originario chiosco in difformità da quanto previsto nel contratto di locazione risulta evanescente e indeterminato non essendo chiaramente individuata la categoria edilizia di trasformazione, con la conseguenza che il rinvio a quanto previsto da un contratto di matrice civilistica appare inidoneo a riempire di contenuti il provvedimento amministrativo, in difetto di ulteriori elementi descrittivi; in secondo luogo, anche l’assunto secondo il quale le trasformazioni effettuate sull’area non risultano coerenti con l’attuale disciplina urbanistica – P.r.g. e Piano Chioschi- appare indeterminato. Il provvedimento impugnato difetta della individuazione di una puntuale ragione di incompatibilità dell’attività svolta dalla ricorrente all’attualità e il regime urbanistico dell’area, così come si dovrebbe desumere dallo strumento urbanistico e dal piano dei chioschi, pur richiamati dal dirigente dell’amministrazione comunale. Sicché, è fondata la doglianza della ricorrente in merito alla indeterminatezza della contestazione elevata fin dall’origine, e cioè fin dal verbale della polizia locale del 5-7-2016. In che cosa si è trasformato il chiosco bar della ricorrente? Quale la destinazione d’uso desumibile dalla effettuazione delle opere oggetto di Scia in sanatoria? Quale la categoria edilizia in cui le opere stesse sono riconducibili? Né si può rinviare al contenuto della relazione prodotta dallo stesso dirigente comunale in un momento

successivo all'adozione del provvedimento per il noto divieto di integrazione postuma della motivazione, di conio giurisprudenziale. Non è di aiuto l'assunto "*le opere in sanatoria insistono su un'area scoperta di pertinenza del chiosco dove non è assentibile quanto realizzato, per le motivazioni descritte al punto c)*", che risente del medesimo profilo critico di indeterminatezza fin qui messo in luce dal Collegio. Gli interventi effettuati sono consistiti, come più volte emerso, nella realizzazione di: a) una parete in cartongesso alta cm 220 e lunga circa 5,00 mt per la delimitazione di un'area destinata a deposito all'interno dell'area esterna recintata; b) all'interno dell'altra parete esterna, lato ovest, una paratia in ferro traforato con rete plastificata di colore verde e senza copertura, destinata a deposito all'aperto; c) all'interno del chiosco bar è stato modificato il layout delle attrezzature con l'installazione di una cappa di aspirazione dei fumi che, attraverso una canna fumaria posta all'interno di un foro realizzato sulla copertura, spinge verso l'esterno i fumi di cottura; sulla copertura del manufatto è stato installato un filtro a carboni attivi. Si tratta, secondo la ricorrente, di interventi di lieve entità, che non hanno influenza sulla destinazione del chiosco in quanto tutti funzionali alla destinazione e categoria edilizia in cui il chiosco si inserisce. D'altra parte, la contestata trasformazione dell'originario chiosco, e la stessa modifica della destinazione d'uso sono immotivate. La ricorrente ha molto insistito, come già detto, sulla lieve entità delle opere realizzate e sul loro approntamento funzionale rispetto al chiosco bar, attività che non sembra essersi trasformata in ristorante o bistrot, o altra categoria commerciale riconducibile al settore della ristorazione. In una condizione simile, la motivazione a sostegno della dichiarazione di inefficacia della Scia in sanatoria è del tutto carente. Anche la rimozione delle opere è illegittima risentendo degli aspetti patologici del provvedimento del quale è diretta conseguenza. Non miglior sorte può subire il divieto di prosecuzione dell'attività, impugnato con motivi aggiunti di ricorso. Bene evidenzia la

ricorrente che il divieto è riferito ad aree la cui delimitazione non è rinvenibile nel provvedimento di inefficacia della Scia in sanatoria. Ed invero, mentre l'istanza e il provvedimento di inefficacia hanno ad oggetto interventi di carattere puntuale che non incidono su di un'area specifica dell'attività posta in essere dalla ricorrente, il divieto di svolgimento dell'attività autorizzata concerne *“le aree interessate dal provvedimento del dirigente del 7 settore del 19-12-2016, prot. n. 47644”*, peccando, ancora una volta, di indeterminatezza. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Manfredonia al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 1500,00, oltre IVA e CPA, nonché rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.